

EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE: L'ESPERIENZA ITALIANA

Webinar del 7 maggio 2020

Vantaggi, criticità e prospettive dell'ESCP

Appunti dell'intervento di

Monica De Rita, Avvocato del Foro di Roma

Il procedimento europeo per la risoluzione giudiziaria delle controversie civili e commerciali transfrontaliere di modesta entità (sino a Euro 5.000) ha l'obiettivo di semplificare l'accesso alla giustizia da parte di consumatori e piccole e medie imprese all'interno dell'Unione Europea.

Si tratta di una procedura **giudiziaria** semplificata la quale, proprio per le sue caratteristiche di semplicità, rapidità ed economicità, viene comunemente definita "la procedura di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) del sistema giudiziario". Si tratta sicuramente di una procedura appetibile, la quale, tuttavia, risente di una cultura che non sempre ne facilita l'applicazione. Questo, infatti, accade anche per gli strumenti di ADR, i quali, però, sono strumenti **extraprocessuali** di risoluzione del contenzioso i quali, in quanto tali, si accompagnano, nella loro applicazione, a competenze e professionalità diverse.

La procedura europea (ESCP), in realtà, non è molto conosciuta nella prassi giuridica degli stati membri e ciò, di fatto, ne ostacola il ricorso nonostante sia stata "varata" oramai quasi dieci anni fa. Nel nostro Paese, sono noti pochi casi poiché, per dirimere le controversie che possono essere oggetto di una procedura ESCP, si continua a prediligere la via giudiziaria ordinaria nazionale.

SMALL CLAIMS: controversie piccole nei valori economici ma grandi nelle difficoltà che s'incontrano per definirle positivamente

La procedura ESCP (European Small Claims Procedure) è diretta a risolvere le *small claims* e cioè quelle controversie che in Italia riconduciamo al concetto di microconflittualità.

Una conflittualità, quindi, caratterizzata dalla sproporzione fra il modesto valore della controversia e gli alti costi da sostenere per la sua risoluzione. Una conflittualità che, in quanto tale, è spesso destinata a non essere affrontata e a non trovare una definizione. A ciò, si è cercato di rispondere con la promozione della procedura di conciliazione o mediazione ed anche con l'adozione della procedura ESCP. Questi strumenti, infatti, seppur in sede diversa, extraprocessuale gli uni e giudiziaria l'altra, offrono una procedura semplificata con la finalità di renderne più facile ed economico il ricorso. Tuttavia, in questa attività di semplificazione, spesso non viene considerata una circostanza molto importante e, cioè, che le controversie più piccole sono frequentemente quelle più difficili da risolvere. Ciò per diversi motivi, sia legati alla tipologia dei soggetti della lite, sia legati all'oggetto delle controversie.

Quanto ai soggetti della lite, queste controversie coinvolgono un consumatore o un piccolo imprenditore. Soggetti, quindi, non avvezzi al linguaggio giuridico e alle dinamiche giudiziarie. A questa difficoltà si cerca di sopperire con la predisposizione di moduli ad hoc che l'utente può compilare con le informazioni necessarie. Si tratta di un'attività spesso sottovalutata ma che, al contrario, per essere efficace richiede una notevole competenza. La semplificazione del linguaggio giuridico, insieme all'esemplificazione e al trasferimento delle diverse dinamiche giudiziarie è, in realtà, una attività assai complessa e delicata.

Un altro elemento da non sottovalutare, è rappresentato dall'aspetto emozionale, particolarmente presente in questo tipo di conflittualità. Le questioni di principio e l'emotività generale, infatti, sono molto più presenti nelle piccole piuttosto che nelle controversie dall'elevato valore economico. Questo perché nelle prime è la persona fisica (consumatore o piccolo imprenditore), a gestire la lite e a patirne sulla "propria pelle" le conseguenze, mentre nella seconda - rappresentata per lo più da enti e imprese o, comunque, da persone giuridiche - ci sono molti soggetti a fare da "filtro" (rappresentanti, uffici, organi collegiali, ecc.). Soggetti, questi, che in qualche modo attutiscono l'aspetto direttamente emozionale e ne consentono un approccio più analitico e distanziato. L'aspetto emozionale, quindi, richiede molta attenzione nella gestione della micro controversia. Esso non andrà sottovalutato poiché se non sapientemente gestito sarà un elemento in grado di vanificare l'efficacia della procedura nel suo complesso.

Quanto all'oggetto, la micro controversia investe, in genere, liti dal valore economico modesto, le quali, tuttavia racchiudono, spesso, questioni giuridiche complesse da risolvere

poiché nascono da una contrattazione di “massa” o generalizzata, che non riconosce le esigenze e differenziazioni dei singoli.

La sproporzione dei costi di risoluzione, poi, grava, anche se in diversi aspetti, sia sul consumatore o piccolo imprenditore che sulla controparte. Ciò con riferimento non tanto ai costi diretti (costi giudiziari e onorari legali) quanto, piuttosto ai costi indiretti (il tempo, per esempio, fattore determinante per tutti, imprese e consumatori e le risorse da impiegare, quali dipendenti o consulenti).

In conclusione, se nella microconflittualità la predisposizione di una procedura semplificata è un elemento potenzialmente in grado di facilitare l’accesso alla giustizia, è anche vero che, perché la potenzialità diventi realtà, è necessaria la contestuale predisposizione di un’amministrazione del servizio particolarmente specializzata e organizzata nella materia.

Vantaggi, criticità e prospettive

La Procedura è sicuramente appetibile per la semplicità, velocità ed economicità. Si tratta, infatti, di una procedura che si svolge per lo più in forma scritta. L’udienza si tiene solo quando il giudice lo ritiene indispensabile, in considerazione della difficoltà di realizzare un incontro fra parti e giudice dislocati su territori diversi e di nazionalità diversa. Ciò vuol dire che la procedura predilige l’elemento documentale. In questo aspetto, nonché per la rapidità dei termini previsti e le modalità di scambio degli atti del processo, la procedura ricorda uno strumento risolutivo extraprocessuale del tutto alternativo alla giurisdizione ordinaria (e, quindi, con tutte le specificità del caso): l’arbitrato semplificato. Entrambi gli strumenti, infatti, hanno la stessa tipologia di “clientela”: la controversia di modesta entità economica (per l’arbitrato semplificato il valore economico delle controversie di riferimento è sotto la soglia dei 150.000 euro).

L’elemento di forza della procedura ESCP è rappresentato dal riconoscimento e dall’esecuzione della sentenza da parte degli stati membri. Non è, quindi, necessario ottenere l’*exequatur*, cioè il provvedimento che ne dichiara l’esecutività nello stato dove la sentenza deve essere eseguita.

Molto interessante è anche il tentativo di conciliazione che il giudice adito può svolgere e l'effetto di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto (quando tale valore è previsto dall'ordinamento giuridico del paese membro al quale appartiene il giudice adito).

A fronte di questi innegabili punti di forza, ci sono alcuni elementi che ne limitano di fatto il ricorso.

La semplicità della procedura è garantita dall'avvio del procedimento attraverso l'utilizzo di un modulo predisposto e fornito dai tribunali europei nonché a disposizione dell'utente attraverso la piattaforma europea. Orbene, andando a visualizzare il modulo, e le informazioni ivi richieste, ci si accorge di alcune difficoltà che il potenziale consumatore o utente deve affrontare. Le richieste, infatti, sono molteplici e non sempre facilmente comprensibili.

In primo luogo, il richiedente deve individuare il giudice competente. Le norme nazionali dello Stato membro adito determinano la competenza del tribunale locale. Si tenga presente che in alcuni Stati membri è previsto un tribunale specifico per trattare le controversie di modesta entità europee, mentre in altri paesi si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale e disciplinare. Le informazioni pertinenti sui tribunali competenti negli Stati membri dovrebbero essere disponibili sul portale della giustizia europea. In realtà sul portale indicato, sono presenti solo alcune informazioni e non tutti gli stati membri hanno indicato i propri tribunali competenti.

La competenza, in effetti, è disciplinata da altro regolamento europeo ma l'utente che non ha dimestichezza con il linguaggio e l'organizzazione giudiziaria, in assenza di un difensore (l'assistenza degli avvocati non è obbligatoria), sarà in difficoltà nell'individuare correttamente il tribunale competente.

Si tenga conto, poi, che, oltre all'assistenza di un legale, l'interessato potrebbe dover provvedere alla traduzione degli atti trasmessi, se richiesto dal giudice competente.

In tal caso, l'interessato, potrebbe dover provvedere ad entrambi (legale e traduttore) ma con il rischio di non vedersi, anche se vittorioso, rifondere delle spese sostenute poiché il regolamento della procedura prevede l'applicazione del principio della proporzionalità delle spese di giudizio (che seguono la soccombenza).

Un accenno è doveroso alla notificazione/comunicazione del modulo di avvio della procedura. Anche questa non è sempre agevole per il semplice consumatore/piccolo

imprenditore che deve approfondire le modalità di ricezione ammesse dall'ordinamento giuridico di appartenenza del giudice adito.

Con successiva modifica il regolamento della procedura ESCP ha promosso il ricorso alle comunicazioni in via telematica. Eppure, l'interessato, dovrà essere attento a individuare di quali materiali di supporto potrebbe servirsi il tribunale competente, e in quale formato, per utilizzarli come prova. Non tutte le autorità giudiziarie accettano copie, scannerizzate o meno, di materiale documentario ma solo i formati originali, per esempio. Pertanto, anche quando l'autorità giudiziaria competente consente la trasmissione della domanda per via elettronica, l'interessato dovrà provvedere a trasmettere i documenti per le vie ordinarie, sostenendone i relativi costi.

L'assistenza dei paesi membri e degli organi giurisdizionali

Il regolamento europeo che disciplina la procedura ESCP prevede, agli articoli 11 e 12, che il paese membro garantisca l'assistenza necessaria agli utenti e, in particolare, che il tribunale competente li sostenga per quanto riguarda le questioni procedurali.

Ciò significa un maggior e significativo ruolo soprattutto da parte degli organi giurisdizionali, sia nazionali che europei, i quali potrebbero ricevere uno specifico supporto in questa importante e delicata funzione. Come, ad esempio, la creazione di **un raccordo operativo, sia a livello nazionale che europeo**, magari attraverso la realizzazione di una specifica piattaforma telematica, in grado di fornire direttamente l'assistenza necessaria ai consumatori e ai piccoli imprenditori europei per molte delle attività necessarie. Una piattaforma dove ricevere supporto da parte di operatori specializzati e individuare i professionisti, quali avvocati, per esempio, che possono essere formati all'uopo e, quindi, poi essere in grado di collaborare con i tribunali europei al fine di rendere effettivamente celere la procedura.

Per favorire la conoscenza e l'applicazione dell'ESCP è, inoltre, auspicabile che gli stati membri collaborino all'elaborazione sia **di pratiche in grado di sopperire alle differenze procedurali dei propri ordinamenti giuridici**, sia di linee guida che consentano un'applicazione uniforme della procedura.

Oltre a ciò, gli stati membri potrebbero condividere l'elaborazione di maggiori percorsi di formazione specifici destinati ai possibili operatori della procedura (non solo giudici e dipendenti dei tribunali ma anche avvocati, associazioni dei consumatori ecc.). Si pensi agli

avvocati mediatori che potrebbero approfondire questa procedura da aggiungere alle competenze già sviluppate nella trattazione delle controversie di modesta entità in ambito extraprocessuale. Questi, soggetti, una volta formati, sarebbero essi stessi dei veicoli di diffusione di questa nuova procedura. Se, poi, questa formazione venisse condivisa dai paesi membri anche nella fase di realizzazione, si otterrebbe una importante occasione di raccordo fra i vari protagonisti, propedeutica alla collaborazione futura.

Per quanto riguarda le prospettive di applicazione della procedura ESCP, non si può fare a meno di considerare che, negli ultimi anni, c'è stata molta attenzione del legislatore europeo e del legislatore nazionale focalizzata sulle controversie con i consumatori. In questo settore, infatti, si è realizzato un sistema organizzato per la risoluzione delle controversie grazie all'adozione nel 2013 di una specifica Direttiva sulle ADR e, sempre nello stesso anno, all'adozione di un regolamento sulle ODR (sulla risoluzione on line di queste liti) nonché, poi, tutte le normative di applicazione nei vari paesi membri. In Italia, per esempio, si è ottenuta una rete capillare di enti ai quali rivolgersi per questo tipo di controversie (Authorities, organismi pubblici e privati, camere di commercio, associazioni dei consumatori, ecc.).

Tuttavia non c'è stata uguale attenzione per le controversie di modesta entità che possono coinvolgere le piccole e medie imprese. Ed è proprio in questo ambito, quindi, che la procedura ESCP può trovare maggiore applicazione. Questa procedura, infatti, insieme a quella di ingiunzione europea di pagamento, anche se sono procedure poco conosciute dalle imprese, potrebbero essere degli strumenti importanti per il tessuto economico europeo in questo difficile momento e nel futuro che ci aspetta nel mondo post covid.